

Provincia di Benevento

SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità

DETERMINAZIONE N. 2227 DEL 30/10/2025

OGGETTO: Dipendente matr. n. 48 - Concessione congedo straordinario di cui alle leggi 388/2000, n. 350/2003 e D.Lgs. n. 151/2001e s.m.i..della L. 190/2012.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Atteso che:

- > con Decreto Presidenziale n. 131 del 15.07.2025, è stato conferito, tra l'altro alla dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis l'incarico di Dirigente ad interim del Settore 1 Servizi di Staff e Supporto, con decorrenza della medesima data del 15.07.2025;
- con determinazione n. 1562 del 27.05.2023 è stato conferito all'ing. Michelantonio Panarese l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio di Staff Gestione Giuridica del Personale Pari opportunità, prorogato al 31.07.2026 con determinazione n. 1361 del 30.06.2025.

Premesso che:

con nota acquisita al protocollo generale n. 0026768 del 30.10.2025 il dipendente matricola n. 48, ha chiesto di poter usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito, previsto dalle leggi n. 388/2000, n. 350/2003, dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., in modo frazionato, per assistere il proprio genitore convivente, in situazione di disabilità, riconosciuto persona in situazione di handicap grave;

<u>Visto</u> il verbale di riconoscimento per i benefici di cui alla legge 104/92 e s.m.i, rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale dell'INPS di Benevento il 29.11.2011 allegato all'istanza di cui sopra;

<u>Visto</u> l'art. 42 del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i, (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 04/03/2000, n.53);

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 203;

<u>Preso atto</u> che il dipendente di cui sopra, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.-DPR 445/2000, ha dichiarato:

che il genitore che necessita di assistenza è portatore di handicap in situazione di gravità, ex art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'art 4, comma 1;

- di essere convivente con il genitore;
- che il genitore convivente portatore di handicap in situazione di gravità non è ricoverato a tempo pieno;
- di essere a conoscenza che gli altri familiari aventi titoli non hanno fruito del congedo straordinario per assistere il proprio genitore disabile in condizione di gravità;
- di non avere usufruito in precedenza periodi di congedo straordinario non retribuito per lo stesso soggetto (art.4, Legge n. 53/2000);
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

<u>Richiamata</u> la lettera circolare del 18/02/2010 prot. n. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale che fornisce l'esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

<u>Dato atto</u> che nei residui di mese in cui si utilizza il predetto congedo è possibile fruire, in giornate diverse, anche dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come precisato con circolare Inps 29 aprile 2008, n.53;

<u>Ritenuto</u> potersi concedere al dipendente di cui trattasi il congedo richiesto, rientrante nel periodo massimo di due anni previsto dalla normativa vigente;

<u>Vista</u> la Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

▶ n. 22 del 14.04.2025: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA".:

Viste le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 174 del 17.05.2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027. Approvazione" come modificato con DP n. 245 del 09.09.2025;
- n. 203 del 10.07.2025 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ed in base alla quale il Servizio Gestione Giuridica del Personale, Pari Opportunità è stato riallocato all'interno del Settore 1 Servizi di Staff e Supporto;

Visti:

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento.
- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- ➤ lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti:

- la legge 05.02.1992, n.104 e s.m.i.;
- > 1' art. 42, comma 5 del D.Lgs. N. 151/2001

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata da parte del Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento Provinciale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

<u>Dato atto</u> che, nella fattispecie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI CONCEDERE** al dipendente --- omissis... --- matricola n. 48 il congedo straordinario retribuito, in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., in modo frazionato, per l'assistenza del genitore convivente, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i., come da certificazione allegata alla richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 0026768 del 30.10.2025;

2. **DI DARE ATTO CHE:**

- ➤ il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, riformulato dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119, non può superare la durata complessiva di anni due nell'arco della vita lavorativa del dipendente, può essere concesso anche in modo frazionato, ma in tal caso è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;
- ➤ i periodi di congedo straordinario in parola rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari";
- il richiedente, durante tale periodo di assenza dal lavoro, non ha diritto a retribuzione, ma gode di un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, esclusi gli emolumenti variabili. L'indennità e la contribuzione figurativa sono sottoposte ad un limite complessivo annuo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per l'anno 2025 è pari ad € 57.038,42=;
- ➤ il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, con versamento contributivo da parte del datore di lavoro, ma non produce effetti ai fini del T.F.S/T.F.R., della tredicesima mensilità e della maturazione delle ferie e non è computabile nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera.

- 3. <u>DI FARE OBBLIGO</u> al dipendente in argomento di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto rispetto alla normativa descritta in narrativa, da cui consegua il venir meno della titolarità dei benefici in questione.
- 4. <u>DI FARE OBBLIGO</u> al dipendente di concordare preventivamente il periodo di permesso frazionato elaborando un piano per la fruizione dei permessi al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, e salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del permesso frazionato al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

5. **DI DARE ATTO** che:

- ➤ il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l'Istruttore Amministrativo Contabile, Bocchicchio Valentina;
- ➤ la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- ➤ in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- ➤ la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
- 6. **<u>DI ATTESTARE</u>** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

L'Istruttore Amministrativo - Contabile

Valentina Bocchicchio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)